

## COMUNICATO

### Regolamenti (UE) 328/2022 e 398/2022 – Comunicazioni da trasmettere alla UIF

A seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 328/2022 (che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014) e del Regolamento (UE) 398/2022 (che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006), il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) nelle sedute del 3 e del 16 marzo 2022 ha delegato l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia alla ricezione e raccolta dei dati di cui all'articolo 5-*octies*, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1-*septuagies*, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.

In relazione a quanto precede gli enti creditizi<sup>1</sup> sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

- entro il 27 maggio 2022, l'elenco dei depositi superiori a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi (**lett. a**)<sup>2</sup>;
- informazioni sui depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (**lett. b**)<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1, n. 11), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, per "ente creditizio" si intende la "impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto". Ciò posto, la presente rilevazione si rivolge alle banche e a Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta.

<sup>2</sup> Per tali depositi è stabilito il divieto di accettarli se il valore totale degli stessi riferito alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo per ente creditizio è superiore a 100.000 euro (cfr. art. 5-*ter* del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche e art. 1-*duovicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche). Sono fatte salve le deroghe al predetto divieto disciplinate dagli articoli 5-*ter*, 5-*quater* e 5-*quinqvies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dagli articoli 1-*duovicies*, 1-*tervicies* e 1-*quatervicies* del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.

<sup>3</sup> Per tali depositi non è stabilito il divieto richiamato per quelli di cui alla lettera a).

La trasmissione delle informazioni deve avvenire sulla base delle seguenti indicazioni operative.

### **Registrazione al sistema**

Gli enti creditizi trasmettono le informazioni di cui alle lettere a) e b) in modalità telematica, attraverso il portale [Infostat-Uif](#), previa registrazione al sistema.

Gli enti creditizi che al 1° aprile 2022 risulteranno già abilitati alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), avendo già comunicato i dati e la *username* del responsabile della Funzione Antiriciclaggio<sup>4</sup>, saranno registrati d'ufficio al nuovo sistema di rilevazione; la *username* del referente per le S.AR.A sarà automaticamente abilitata anche all'invio delle comunicazioni sui depositi di cui alle sopra indicate lettere a) e b). Il medesimo referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all'invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa<sup>5</sup>.

Tutti gli enti creditizi abilitati alla trasmissione delle S.AR.A sono invitati a verificare la correttezza dei dati comunicati alla UIF e, ove necessario, a provvedere tempestivamente alle rettifiche necessarie (le variazioni dei dati devono essere notificate via PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it); per la variazione del referente S.AR.A occorre inviare alla citata casella anche il [modulo di variazione](#) con i dati e la *username* del nuovo referente).

### **Modalità di trasmissione delle informazioni**

Le informazioni sono trasmesse alla UIF nell'ambito di una nuova rilevazione con identificativo DEPRU e si basano sull'osservanza dei criteri riportati nello [schema segnaletico](#).

Nello specifico, la nuova rilevazione si compone di due tipologie di comunicazioni:

- una prima comunicazione, da inviare con cadenza annuale, in cui dovranno essere inserite le informazioni di cui alla lettera a), riferite alla data del 25 febbraio;
- una seconda comunicazione, da inviare con cadenza mensile, in cui dovranno essere inserite le informazioni di cui alla lettera b), riferite all'ultimo giorno del mese di riferimento.

Il portale Infostat-Uif prevede le seguenti modalità di trasmissione per le comunicazioni sui depositi di cui alle lettere a) e b):

---

<sup>4</sup> Il responsabile della Funzione Antiriciclaggio coincide con il referente S.AR.A.

<sup>5</sup> Maggiori dettagli su tale processo sono riportati nelle [Istruzioni per l'accesso al portale](#).

- **Data entry:** l'ente creditizio inserisce i dati da trasmettere direttamente nelle maschere del portale. Successivamente ne effettua la verifica e la trasmissione utilizzando le relative funzioni. Questa modalità di trasmissione non richiede lo sviluppo di applicativi software da parte dell'ente creditizio.
- **Upload:** l'ente creditizio realizza un file in formato XML contenente i dati da trasmettere e lo invia utilizzando le funzioni disponibili sul portale. Questa modalità presuppone lo sviluppo, da parte dell'ente creditizio, di applicativi proprietari in grado di generare il file XML a partire dai propri sistemi gestionali. Le specifiche tecniche, lo schema del file XML e alcuni file di esempio sono disponibili sul sito internet della UIF in apposita [sezione](#) dedicata alle presenti comunicazioni.

### **Tempistiche di invio**

Il primo invio delle due comunicazioni potrà essere effettuato a partire dal 20 aprile 2022 e dovrà essere completato entro il 27 maggio 2022.

Per quanto riguarda i dati relativi alla lettera b), nel predetto intervallo temporale dovranno essere inviate le comunicazioni riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022; successivamente, le comunicazioni della specie dovranno essere trasmesse entro il 27 del mese successivo a quello di riferimento.

Per eventuali informazioni sul tracciato e sulle modalità di trasmissione è possibile far riferimento alla casella [VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it](mailto:VIT.GPI.DEPRU@bancaditalia.it)